

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Definizioni

Ai fini del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto si intendono:

per Amministrazione il Comune di Toano (RE);

per Stazione Appaltante il Comune di Toano (RE);

per D.L. Il Direttore dei Lavori

per Appaltatore l'Impresa Affidataria dei lavori;

per R.U.P. il Responsabile Unico del Procedimento;

per Nuovo Codice Appalti "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." approvato con DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50, come aggiornato con la Legge 11 settembre 2020, n.120;

per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;

per Regolamento, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE PARTE AMMINISTRATIVA

1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	6
1.1. Oggetto dell'Appalto in ambito PNRR.....	6
1.2. Corrispettivo dell'appalto	9
1.3. Modalità di Aggiudicazione	9
1.3. Ammontare dell'Appalto e Categorie di Opere	10
1.4. Opere subappaltabili.....	10
1.5. Modalità di Stipulazione del Contratto	11
2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
2.1. Interpretazione del Contratto e del Capitolato	12
2.2. Documenti che fanno parte del Contratto	12
2.3. Spese a Carico dell'Appaltatore.....	16
2.4. Garanzia Definitiva – Copertura Assicurativa.....	16
2.5. Disposizioni Particolari riguardanti l'appalto	17
2.6. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere; condotta dei lavori.	17
2.7. Fallimento dell'Appaltatore	18
2.8. Norme generali sull'esecuzione.....	19
3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	19
3.1. Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza	19
3.2. Adempimenti Preordinati all'inizio dei Lavori	19
3.3. Programma Esecutivo dei Lavori	20
3.4. Consegna dei Lavori e loro inizio	21
3.5. Tempo Utile per l'Ultimazione dei Lavori.....	21
3.6. Sospensioni e Proroghe	22
3.7. Penali in caso di ritardo	23
3.8. Inderogabilità dei Termini di Esecuzione.....	24
4. DISCIPLINA ECONOMICA	25
4.1. Anticipazione.....	25
4.2. Stati di Avanzamento Lavori - Pagamenti in Acconto.....	25
4.3. Conto Finale - Pagamento a Saldo	27
4.4. Modalità di Pagamento e di Riscossione.....	28
4.5. Cessioni di Crediti.....	28
4.6. Varianti al Progetto Approvato	28
4.7. Revisione dei prezzi	29
4.8. Modifiche del contratto e determinazione nuovi prezzi.....	29
5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	30
5.1. Contabilizzazione dei Lavori a Corpo.....	30
5.2. Documentazione necessaria per la contabilizzazione dei lavori	31
-Tavola di individuazione di tutti gli elementi pre-assemblati posati in cantiere.....	31
5.3. Valutazione dei Manufatti e dei Materiali a Piè d'Opera	31
5.4. Eventuali lavori a misura.....	31
6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	32
6.1. Cartello di Cantiere	32
6.2. Assistenze Murarie	32
6.3. Documentazione per l'Accettazione dei Materiali.....	32

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

6.4. Esecuzione di Tracciamenti, Prove, Verifiche e Analisi.....	33
6.5. Allestimento e Manutenzione del Cantiere	33
6.6. Custodia del Cantiere	34
6.7. Pulizia del Cantiere	35
7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI	35
7.1. Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti	35
7.2. Condotte e Impianti Esistenti	36
7.3. Condotta dei Lavori.....	36
7.4. Garanzie Tecniche	37
7.5. Opere, Provviste e Spese a Carico dell'Appaltatore	37
7.6. Obblighi e Oneri a Carico dell'Appaltatore	39
7.7. Modalità di esecuzione relative alla Prevenzione incendi.....	40
7.8. Verifiche e Collaudi in Corso d'Opera	40
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	42
8.1. Norme di Sicurezza Generali	42
8.2. Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 – penali disposte in P.S.C.	42
8.3. Costi della sicurezza – importi integrativi.....	42
8.4. Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero	43
8.5. Penali Previste dal Protocollo di cui all'8.4	43
8.6. Piani di Sicurezza	44
8.7. Obblighi Relativamente Ai Lavoratori Dipendenti	44
8.8. Obblighi relativamente ai Subappaltatori.....	44
8.9. Sospensione di Lavorazioni Pericolose	45
8.10. Documenti da Conservare in Cantiere.....	45
8.11. Identificabilità dei Lavoratori	45
8.12. Tutela dei Lavoratori	46
9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	47
9.1. Subappalto	47
9.2. Responsabilità in materia di Subappalto	49
9.3. Pagamento dei Subappaltatori	49
10. CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	49
10.1. Contestazioni Tecniche in corso d'opera e Ordini dell'amministrazione.....	49
10.2. Riserve dell'Appaltatore	49
10.3. Definizione delle Controversie.....	50
10.4. Risoluzione del Contratto per Colpa dell'Appaltatore.....	50
11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	50
11.1. Ultimazione dei lavori e Gratuita manutenzione sino al collaudo	50
11.2. Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione.....	51
11.3. Presa in Consegna Anticipata dei lavori ultimati	52
12. RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI	52
12.1. Direttore dei lavori	52
12.2. Ispettori di cantiere.....	55
13. NORME FINALI, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	56
13.1. Autorizzazioni amministrative e oneri	56
13.2. Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).....	59
13.3. Conformità agli standard sociali.....	61

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

13.4. Utilizzo del Cantiere da parte di altre Ditte.....	62
13.5. Proprietà dei materiali di scavo	62
13.6. Terre e Rocce da Scavo	62
13.7. Cartello di cantiere	63
13.8. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	63
13.9. Disciplina antimafia	64
13.10. Patto di inderogabilità'.....	64
13.11. Spese contrattuali, imposte, tasse	64
13.12. Oneri ed Obblighi Generali dell'Appaltatore	65
13.13. Automezzi Adibiti al Trasporto dei Materiali.....	66
13.14. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori	66
13.15. Danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere	66

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145
- D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
- Legge n. 120 del 2020
- Decreto Legge n. 21 del 2021
- Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Legge 5 giugno 2020, n. 40)
- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra)
- Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49
- D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
- D. Lgs. n. 81/2008
- CAM interventi edilizi - D.M. 23 giugno 2022 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022)
- CAM verde pubblico - D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020)
- CAM illuminazione pubblica - D.M. 27 settembre 2017 - (GU Serie Generale n.244 del 18-10 -2017 - Suppl. Ordinario n. 49)
- CAM arredo urbano - D.M. 05 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 02 marzo 2015)
- Norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori
- Disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della mano d'opera
- Legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente
- Norme in materia di prevenzione antimafia
- Disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Oggetto dell'Appalto in ambito PNRR

L'amministrazione committente è stata ammessa al finanziamento per l'intervento in epigrafe individuato rientrando lo stesso nell'Investimento *“Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”*”.

L'appalto, in sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del Codice Appalti, consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori dell'intervento nel seguito indicato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: **“Realizzazione di centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili “Erica” e centro di terapia occupazionale “Labor”**”;

b) descrizione sommaria: l'intervento prevede la costruzione ex novo di un fabbricato da adibire a centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili e centro di terapia occupazionale, sito nella frazione di Cavola:

- Opere strutturali: si tratta di nuova costruzione sviluppata in ottemperanza a quanto prescritto dalle “Norme Tecniche per le costruzioni (NTC) – D.M. 17/01/2018”, costituita da fondazioni su pali, struttura in elevazione al piano terreno e piano primo, solaio di piano e a falde di copertura, il tutto sviluppato su due livelli di differente superficie interna.
- Opere complementari e di finitura: la realizzazione dei tamponamenti di chiusura verso l'esterno, delle partizioni verticali interne che definiscono l'assetto distributivo interno con sistemi tradizionali e a secco; la posa degli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione, gli infissi esterni ed interni, i pavimenti e alcuni rivestimenti, compresi quelli esterni di facciata.
- Opere impiantistiche termo-idrauliche: la realizzazione degli impianti idraulico con recupero idrico, e dell'impianto di riscaldamento alimentato da generatore a pompa di calore, quest'ultimo supportato da un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.
- Opere impiantistiche elettriche: realizzazione delle reti di alimentazione e di illuminazione interne, installazione dell'impianto fotovoltaico in copertura.
- Opere complementari di sistemazione esterna, costituite dal giardino e da camminamenti e marciapiedi.

c) ubicazione: Via Roma, frazione Cavola. Il cantiere si svilupperà all'interno dell'area sulla quale insiste già a valle il Cavola Forum, nell'unico lotto libero edificabile più a monte.

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel **Regime 1**: contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come indicato nella scheda tecnica progetto deposita nella fase di accesso al bando.

Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le indicazioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

riepilogate nella **Scheda 01 – Costruzione di nuovi edifici**.

La scheda contiene tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto l'Appaltatore si impegna a seguirla in maniera precisa e puntuale.

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Peculiarità specifica da segnalare: in contemporanea al cantiere coesisteranno nella medesima area le normali funzioni insediate della adiacente scuola primaria di secondo grado.

A tal fine i lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto dei seguenti vincoli:

- vincolo cronologico: le lavorazioni dovranno essere realizzate con la successione definita nel crono-programma dei lavori e nell'elaborato "Layout di cantiere", in modo da consentire lo svolgimento delle normali attività negli edifici adiacenti; in particolare si veda quanto disposto all'art.3.1 e successivi.

- vincolo in materia di impatto acustico: il limite assoluto di rumorosità da non superare (L_{eq}) è 70 dB (A) fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere e misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi dei fabbricati confinanti occorre che: - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività; - venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine delle lavorazioni potenzialmente più rumorose. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, l'appaltatore ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga; il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere USL, può autorizzare deroghe a quanto stabilito in questa sede.

Nell'ammontare dell'appalto devono ritenersi compresi e compensati anche tutti gli oneri necessari a garantire l'integrità degli edifici limitrofi, della viabilità di accesso, dei manufatti dell'area cortiliva, esistenti in adiacenza al cantiere.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 (come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) e dell'articolo 65, comma 4 sono stati acquisiti codici:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

b) il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente: **F75E22000300006**

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);
- c) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- h) **DL**: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2, lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (comma inserito dall'art. 1 comma 16 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni nella L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019);
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- o) **Costo del personale**: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (così come modificato dall'art. 13 comma 1 lett. i) del D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56) e s.m.
- p) **Costi di sicurezza aziendali**: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che l'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (così sostituito dall'art. 60 comma 1 lett. e) del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza**: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi (come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013), 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA**1.2. Corrispettivo dell'appalto**

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	DESCRIZIONE	IMPORTI IN EURO		
		A CORPO (C)	A MISURA (M)	TOTALE
1	Importo lavori	€ 906.251,15	€ 0,00	€ 906.251,15
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 29.126,60	€ 0,00	€ 29.126,60
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)	€ 935.377,75	€ 0,00	€ 935.377,75

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro a corpo. Gli importi stimati delle lavorazioni, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del {legge} punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 {fine legge}, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (C).

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell'ultima colonna TOTALE.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta

1.3. Modalità di Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previa indagine di mercato con invito ad almeno 5 operatori economici nell'Albo degli Operatori Economici adottato dalla Provincia.

La gara verrà svolta sulla piattaforma telematica della Regione Emilia – Romagna SATER.

L'opera oggetto dell'appalto dovrà, nel suo complesso, essere realizzata a regola d'arte, data completa e funzionante alle finalità e ai requisiti previsti nel progetto stesso, incluse tutte quelle lavorazioni, accorgimenti ed apprestamenti di finitura dell'area di accesso esistente condivisa con l'altro edificio scolastico., e delle quali deve essere tenuto conto nell'offerta.

Per quanto sopra e per quanto comunque previsto nelle condizioni di gara, l'Appaltatore non potrà

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

L'offerta di gara, pertanto, dovrà essere redatta e valutata in base a quanto contenuto, descritto ed indicato nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto esecutivo.

1.3. Ammontare dell'Appalto e Categorie di Opere

L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro **935.377,75** (diconsi Euro novecentotrentacinquemilatrecentosettantasette/75).

L'importo di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza pari a Euro **29.126,60** (diconsi Euro ventinovemilacentoventisei/60), somma che non è soggetta a ribasso d'asta.

Ai fini dell'art.61 del D.P.R. n.207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie di lavoro previste dall'appalto:

- Categoria prevalente: Edifici civili e industriali **OG1** dell'importo effettivo di Euro 633.616,14 (diconsi Euro seicentotrentatremilaseicentosedici/14);
- Impianti termici e di condizionamento **OS28** dell'importo effettivo di Euro 139.145,86 (diconsi Euro centotrentanovemilacentovarantacinque/86).
- Impianti interni elettrici di **OS30** dell'importo effettivo di Euro 162.615,75 (diconsi Euro centosessantaduemilaseicentoquindici/75).

Nella tabella seguente sono riportati l'importo e l'aliquota percentuale della "Singola categoria di lavorazione" al fine di quanto indicato nell'articolo 43, comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti:

N°	Singola categoria lavorazione	Importo (€)	%
1	OG1 – EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 633.616,14	67,74%
2	OS30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI	€ 162.615,75	17,39%
3	OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 139.145,86	14,88%
	TOTALE CATEGORIE	€ 935.377,75	100,00%

Le categorie per essere scorporabili debbono essere o superiori al 10% del base d'asta o superiori a 150.000 euro

I lavori individuati ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37

1.4. Opere subappaltabili

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 l'aggiudicatario dell'appalto deve eseguire almeno il 50% delle lavorazioni della categoria prevalente.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

1.5. Modalità di Stipulazione del Contratto

Il contratto è stipulato **a corpo** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 18 aprile 2016, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo di contratto a corpo remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che l'appaltatore sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano"

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'art. ... del presente capitolato.

I prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; a questi prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.1.3

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'art. 32, commi 9 e 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In questi casi al momento della stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata. Il capitolato e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando e nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1. Interpretazione del Contratto e del Capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, previa acquisizione del parere delle DL e del R.U.P.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

2.2. Documenti che fanno parte del Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto i seguenti documenti, ad esso allegati:

- a) il presente capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) il computo metrico estimativo complessivo dell'intervento, con i relativi elaborati estimativi di dettaglio per le progettazioni specialistiche

Ne fanno inoltre parte ancorché non materialmente allegati:

- c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- d) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- e) l'elenco dei prezzi unitari
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

dell'allegato XV dello stesso decreto;

h) il crono-programma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

i) le polizze di garanzia

A seguire il dettaglio l'elenco degli elaborati del progetto posto a base di gara:

Architettonico

- A1 Planimetria generale e inquadramento territoriale
- A2 Stato di progetto: piante, sezioni e prospetti
- A3 Particolari architettonici costruttivi

Elaborati tecnici e amministrativi generali

- B1 Relazione tecnica-illustrativa
- B2 Relazione fotografica
- B3 Relazione geologica, geotecnica e sismica
- F1 Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi
- F2 Computo metrico estimativo
- F3 Quadro economico esecutivo
- F4 Quadro di incidenza della manodopera
- G1 Cronoprogramma
- G2 Piano di manutenzione dell'opera
- H1 Capitolato speciale d'appalto tecnico:
 - H1.1 Capitolato speciale d'appalto tecnico opere edili*
 - H1.2 Capitolato speciale d'appalto tecnico impianti elettrici e affini*
 - H1.3 Capitolato speciale d'appalto tecnico impianti meccanici*
- H2 Capitolato speciale d'appalto amministrativo e Schema di contratto

Strutture

- C1 Relazione generale del progetto esecutivo riguardante le strutture
- C2 Fascicolo dei calcoli
- C3 Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- D1 Esecutivi strutturali: fondazioni e particolari costruttivi
- D2 Esecutivi strutturali: primo impalcato
- D3 Esecutivi strutturali: pilastrate
- D4 Esecutivi strutturali: copertura

Impianti elettrico e affini

- E1 Relazioni tecniche impianti elettrici e schemi:
 - E1.1 Relazione tecnica impianti elettrici*
 - E1.2 Relazione di calcolo impianti elettrici*
- E2 Elaborati economici:
 - E2.1 Computo metrico estimativo impianti elettrici e affini*
 - E2.2 Computo metrico impianti elettrici e affini*
 - E2.3 Elenco prezzi impianti elettrici e affini*
 - E2.4 Analisi nuovi prezzi impianti elettrici e affini*
 - E2.5 Incidenza manodopera impianti elettrici e affini*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

E3 Piante distribuzione impianti elettrici e fotovoltaici:

E3.1 Impianto di distribuzione FM Spec. PT

E3.2 Impianto di distribuzione FM Spec. P1

E3.3 Impianto di illuminazione PT

E3.4 Impianto di illuminazione P1

E3.5 Impianto fotovoltaico 20 kW

E3.6 Impianto fotovoltaico 5 kW

E3.7 Raccolta schemi elettrici

E3.8 Particolari impianti elettrici e affini

Impianti meccanici

M1 Relazione tecnica di calcolo

M2 Identificazione strutture disperdenti Legge10

M3 Distribuzione impianto termico

M4 Pannello radiante:

M4.1 Pannello radiante piano terra

M4.2 Pannello radiante piano primo

M5 Impianto idrico-sanitario

M6 Rete di scarico

M7 Progetto impianto ventilazione meccanica controllata

M8 Schemi funzionali:

M8.1 Schema funzionale piano terra

M8.2 Schema funzionale piano primo

M9 Elaborati economici:

M9.1 Elenco prezzi impianti meccanici

M9.2 Computo metrico impianti meccanici

M9.3 Analisi prezzi impianti meccanici

Relazioni specialistiche

R1 Relazione CAM

R2 Relazione di sostenibilità dell'opera, applicazione del principio DNSH

Sicurezza

S1 Piano di sicurezza e di coordinamento

S2 Fascicolo dell'opera

Oltre agli elaborati progettuali sono contrattualmente vincolanti:

- l'Offerta economica dall'Appaltatore prodotta in fase di gara.
- L'Offerta tecnica, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in caso di procedura con OEPV che la preveda

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ancorché non materialmente allegate e in particolare:

- il "Codice dei contratti" (D.lgs n.50/2016)
- il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;
- il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163",

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010, per gli articoli ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;
 - il decreto CAM - D.M. 23 giugno 2022 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022)
 - le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;dell'appalto;
 - delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
 - le norme tecniche emanate da C.N.R.,R., U.N.I., C.E.I.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti contrattuali:

- i Computi Metrici Estimativi;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale che hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 149 del Nuovo Codice Appalti;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli elaborati progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

In caso di aggiudicazione con il criterio della offerta economica più vantaggiosa, fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, i seguenti elaborati di progetto: Relazione Generale e Relazione Tecnica Descrittiva, Relazioni Specialistiche, Elaborati grafici di progetto, Rilievo fotografico, Computo metrico estimativo, Quadro Tecnico Economico, Stima dei costi della sicurezza, Stima incidenza della manodopera, Fascicolo tecnico dell'opera, Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti, Relazione Specialistica - Verifica dei criteri ambientali minimi (CAM) e principio del DNSH.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto, Disegni esecutivi, Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera).

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2.3. Spese a Carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, comprendendo anche il Capitolato speciale d'Appalto e il Computo Metrico estimativo ad esso allegato
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi del successivo 11.2.

2.4. Garanzia Definitiva – Copertura Assicurativa

La garanzia definitiva sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati del Nuovo Codice Appalti.

Ai sensi dell'articolo 103 del Nuovo Codice Appalti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, come indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di ribassi superiori al 10 per cento o al 20 per cento si procederà con la determinazione dell'aumento della garanzia come previsto dal comma 1 dell'articolo 103 del Nuovo Codice Appalti.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo 4.3.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Nuovo Codice Appalti, è inoltre obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso. Il massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2.5. Disposizioni Particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dà atto inoltre, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale di cantierabilità sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2.6. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere; condotta dei lavori.

L'appaltatore deve eleggere domicilio presso ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell'esecutore.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e di idonea abilitazione professionale. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere. L'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

per la Stazione Appaltante: **comune.toano@legalmail.it**;

per l'appaltatore

L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;

- I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.

- le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

2.7. Fallimento dell'Appaltatore

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019, n. 55).

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2.8. Norme generali sull'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'art. 101, commi 3, 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246..

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11 gennaio 2017, Allegato 2

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018.

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

3.1. Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza

L'Amministrazione ha istituito un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere.

Tale Ufficio è costituito dal Direttore dei Lavori, dal Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali, dal Direttore dei Lavori degli Impianti Elettrici, dal Direttore dei Lavori degli Impianti Termoidraulici e Meccanici e da un eventuale Assistente con compiti di Ispettore di cantiere.

La nomina dei Direttori dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicata all'Appaltatore prima della consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a svolgere i compiti indicati dal DM 49/2018 artt. da 1 a 15.

3.2. Adempimenti Preordinati all'inizio dei Lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- Redigere il Progetto Ambientale di Cantierizzazione (PAC) da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione prima dell'inizio dei lavori, nel pieno rispetto del D.M. 22/6/2022 n.256 (punto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

2.6).

- Presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa Edile, e l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero di cui al successivo paragrafo 8.2;
- Presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo paragrafo 3.3;
- Installare a sua cura e spese il cartello di cantiere come previsto dal successivo paragrafo 6.5,

3.3. Programma Esecutivo dei Lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 43 comma 10 del Regolamento, costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base del crono-programma fornito in sede di gara, definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa nonché alle proposte tecniche migliorative proposte in sede di gara.

L'Amministrazione può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

Qualora l'Amministrazione non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Amministrazione può disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- o per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- o per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;
- o per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- o per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- o qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

3.4. Consegna dei Lavori e loro inizio

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto o di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, se richiesta, previa convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori nominato dall'Amministrazione comunicherà tramite PEC all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

L'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori in unica soluzione, come meglio specificato all'art. 3.5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto e facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 177 del 2012).

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

3.5. Tempo Utile per l'Ultimazione dei Lavori

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **550** (cinquecentocinquanta) giorni naturali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

consecutivi, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Scadenze intermedie: oltre al suddetto tempo per l'esecuzione di tutti i lavori contrattuali è fissata la seguente scadenza intermedia, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 3.7.

- Opere al "grezzo" a completamento degli interventi strutturali e delle coperture con relativi manti: il tempo per l'esecuzione delle lavorazioni queste opere è fissato in 300 (trecento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna lavori.

Nel calcolo del suddetto tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali sfavorevoli e alle relative condizioni ambientali e climatiche.

Nel caso di offerta che preveda la riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera, il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è determinato applicando al termine del primo comma posto a base di gara la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sul medesimo presentata dall'aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma è automaticamente adeguato in ogni sua fase, mediante riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti; il programma esecutivo dei lavori viene redatto sulla base del termine contrattuale come rideterminato dal presente comma.

Nel suddetto tempo contrattuale è compreso inoltre quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma Esecutivo dei lavori di cui all'3.3 che è parte integrante del presente contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3.6. Sospensioni e Proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori o il R.U.P. possono disporre sospensioni dei lavori che non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine al Direttore dei Lavori che la trasmette corredata da parere al R.U.P.; sulla istanza il R.U.P. si esprime entro 10 giorni, e il parere se positivo effetto retroattivo, a partire dalla data della richiesta.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

In analogia Il R.U.P. può disporre provvedimenti di sospensione:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti, secondo quanto previsto dal capitolato speciale

Il R.U.P. dispone e gestisce le sospensioni secondo i casi disciplinati dal D.L. n. 76/2020, art. 5.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dal D.L. n. 6/2020 art.1 e dal D.L. n. 19/2020 art.1 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs n.50/2016 art. 107 co. 4 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti del 3.3.

3.7. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata automaticamente una penale pecuniaria stabilita nella misura pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

e) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Committente per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo;

f) per ogni giorno di ritardo nel completamento dello sgombero del cantiere e pulizia finale, la stessa verrà applicata anche qualora l'Appaltatore, nel caso di recesso o di risoluzione, non provveda a restituire l'area di cantiere sgombra e pulita.

g) nel caso di mancato rispetto dei termini sia intermedi che finali indicati all'articolo 3.5 per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, ai sensi del D.L. 77/2021 art.50.

Trattandosi di affidamento in ambito PNRR, in caso di violazione del principio DNSH, di cui all'art.13.2 del presente capitolato, le penali saranno raddoppiate.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l'appaltatore dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, , in deroga all'art. 113-bis del D.lgs 50/2016, l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione l'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. cioè, la risoluzione del contratto.

3.8. Inderogabilità dei Termini di Esecuzione

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle eventuali scadenze intermedie individuate all'art 3.6 per le seguenti cause:

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 (come modificato dall'art.11 del D.Lgs 106/2009)

Art.82.

l) Ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e o sospensioni, per la disapplicazione di penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all'esecutore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

4.1. Anticipazione

Ai sensi del dell'art.35 comma 18 del Nuovo Codice Appalti la Stazione Appaltante eroga all'appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale, che può discrezionalmente essere incrementata fino al 30%, ai sensi del DL 34/2000, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal R.U.P. e comunque non prima della stipula contrattuale, nel caso in cui l'appaltatore lo richieda.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Crono-programma dei lavori e maggiorata dell'I.V.A. all'aliquota di legge.

La garanzia è rilasciata nei modi e nei tempi di cui all'art. 2.4.

4.2. Stati di Avanzamento Lavori - Pagamenti in Acconto

L'Appaltatore avrà diritto a n°5 successivi pagamenti in acconto in corso d'opera, ciascuno di importo non inferiore al 15% dell'importo contrattuale, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% indicata nel seguito, e al netto dell'importo delle

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

rate di acconto precedenti e dell'anticipazione, da corrispondere al completamento di ciascun blocco di lavorazioni, completamento da accertare mediante apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori.

Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

Qualora risulti dal DURC una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In questo caso, le somme trattenute per le inadempienze di cui trattasi vengono versate direttamente dalla Stazione appaltante (in sostituzione dell'adempimento del debitore principale) agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, per le rispettive quote.

In caso di inadempienze retributive dell'Appaltatore e del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva applicando la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e devono essere intestate come segue:

COMUNE DI TOANO, Corso Trieste 65 – 42010 Toano (RE), Cod. fiscale e P.IVA 00444850358

Codice univoco IPA

- indicazione codice CIG

- indicazione codice CUP **F75E22000300006**

- indicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.

(Si informa che il Comune di Toano rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

come modificato dalla legge 190/2014 (Split payment) pertanto tutte le fatture nei confronti della Amministrazione, dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. Questa Amministrazione provvederà al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'Erario dell'IVA esposta in fattura.)

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori che abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- Alla consegna al Direttore dei lavori della documentazione indicata all'5.2;
- Alla consegna alla stazione appaltante della documentazione attestante il rispetto del principio DNSH per la quota parte dei lavori eseguita, debitamente vistata da tecnico abilitato.

4.3. Conto Finale - Pagamento a Saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. È sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il Conto Finale il Direttore dei Lavori accerta e propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del Certificato di Collaudo (/Regolare Esecuzione) e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P..

Se l'appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'4.2, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo/(Regolare Esecuzione), previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni esposte alla fine del 4.2.

4.4. Modalità di Pagamento e di Riscossione

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è tenuto a notificare alla Amministrazione gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma 8 della legge n.136 del 2010 e successive modifiche l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina della legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

4.5. Cessioni di Crediti

Le cessioni di crediti del corrispettivo di appalto sono disciplinate dall'art. 106 comma 13 del Nuovo Codice Appalti.

4.6. Varianti al Progetto Approvato

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione saranno pure pagati con i prezzi dell'elenco prezzi: a questi prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Le varianti apportate al progetto da parte dell'Amministrazione saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 149 del Nuovo Codice Appalti.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 149 del Nuovo Codice Appalti, l'Amministrazione può ordinare l'esecuzione di lavori in quantità inferiore rispetto alle previsioni di contratto.

Gli importi delle lavorazioni a corpo, di cui alla tabella del 1.3 sono omogenei ai fini delle varianti e sono da considerarsi presuntivi: potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto - senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

4.7. Revisione dei prezzi

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, i prezzi potranno essere adeguati in aumento o in diminuzione.

La revisione prezzi sarà riconosciuta, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, per le effettive variazioni dei prezzi dei fattori produttivi dimostrate sulla base degli elenchi dei prezzi regionali nonché sulla base degli indici sintetici ISTAT ("indice costruzione") disponibili, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, sulla base del rinnovo dei CCNL, nonché sulla base di altri indici, purché la variazione effettiva del prezzo dei fattori produttivi risulti, in ogni caso, concretamente dimostrata.

La revisione prezzi sarà riconosciuta, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% per cento dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% per cento della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

Spetta all'appaltatore richiedere la revisione dei prezzi adeguatamente dimostrando nel dettaglio la sussistenza delle condizioni idonee per il suo riconoscimento.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, ai sensi del presente articolo, delle condizioni iniziali dell'appalto sulla base di quanto prodotto dall'appaltatore e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, nei termini previsti dal presente articolo, tale da determinare per l'appaltatore l'impossibilità di eseguire le lavorazioni con le stesse modalità e condizioni originariamente previste.

La revisione dei prezzi in aumento può essere chiesta dall'appaltatore per un massimo di una volta l'anno e per un massimo di due volte durante la durata dell'appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi. La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

L'adeguamento dei prezzi sarà riconosciuto nei limiti delle risorse di cui all'articolo 60 comma 5 del Codice.

4.8. Modifiche del contratto e determinazione nuovi prezzi

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dall'Amministrazione.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), b), c) d), ed e), e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

2. Relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che saranno ammissibili le seguenti modifiche contrattuali, entro i termini di legge:

- a) Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente articolo
- b) Esecuzione dei lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui si consegua la necessaria copertura economica, come indicati dal RUP.

2. Relativamente alle modifiche "non sostanziali" di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

- a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 per cento per tutti i lavori delle categorie omogenee di lavoro dell'appalto, del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera (c.d. varianti-non varianti);
- b) sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto a obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

5.1. Contabilizzazione dei Lavori a Corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa, nonché dalla proposta tecnica offerta in sede di gara. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'1.3, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica economicamente più vantaggiosa; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Pertanto l'Appaltatore con la firma del contratto espressamente riconosce che l'importo di contratto "a corpo" remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano", comprese le opere migliorative offerte in sede di gara, restando a carico dell'Appaltatore stesso ogni maggiore spesa.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

Qualora, per lievi imprecisioni negli elaborati di progetto o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. Resta inteso che la suddetta alea del 5% non è applicabile alle variazioni disposte dalla Stazione appaltante o derivanti da modifiche normative.

5.2. Documentazione necessaria per la contabilizzazione dei lavori

Al termine di ogni lavorazione prevista in progetto e comunque prima della contabilizzazione di quella lavorazione l'appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori la seguente documentazione (sia cartacea in lingua italiana, sia su supporto elettronico in formato .pdf o .dwg):

- Copia delle dichiarazioni di conformità CE, ovvero delle certificazioni di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento e certificazioni CAM, conformi al DM 23 giugno 2022.
- Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);
- Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE;
- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.
- Bolle di consegna sia del fornitore sia della consegna in cantiere
- Dichiarazioni Inerenti i Prodotti Classificati ai fini della Reazione e Resistenza al Fuoco
- Tavola di individuazione di tutti gli elementi pre-assemblati posati in cantiere
- Eventuale altra documentazione richiesta a discrezione della Direzione dei Lavori, compreso quanto richiesto per attestare la rispondenza ai criteri DNSH, al fine di comprovare qualità, adeguatezza e corretta posa in opera dei materiali.

5.3. Valutazione dei Manufatti e dei Materiali a Piè d'Opera

In deroga all'articolo 180 commi 4 e 5 del Regolamento, non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

5.4. Eventuali lavori a misura

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulta eccessivamente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione **a corpo**.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto qualora non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

6.1. Cartello di Cantiere

L'appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a predisporre ed esporre in sito almeno 2 esemplari del cartello indicatore, con le **dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza**, realizzato secondo il modello fornito dal Direttore dei Lavori con materiale non deperibile, che prevederà le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, in particolare con l'inserimento degli eventuali subappaltatori.

6.2. Assistenze Murarie

Gli oneri per le assistenze murarie per l'installazione degli impianti, per la posa dei serramenti e genericamente per ogni lavorazione compresa nel progetto, sono a totale carico dell'appaltatore e s'intendono remunerati nel prezzo a corpo dell'opera.

Le assistenze murarie saranno quindi a carico dell'Appaltatore, sia quelle menzionate esplicitamente negli elaborati progettuali (forometrie realizzabili con carotatrici, fissaggi staffe, piccole assistenze murarie, scavi, rinterrati e ripristini) sia quelle non menzionate esplicitamente.

6.3. Documentazione per l'Accettazione dei Materiali

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- Schede tecniche relative alla posa in opera;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- Copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE.

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori l'appaltatore deve elaborare dettagli costruttivi o eseguire un'opera campione per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

6.4. Esecuzione di Tracciamenti, Prove, Verifiche e Analisi

L'appaltatore si obbliga a sue spese a:

- eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e a conservare sino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;
- all'esecuzione, presso laboratori autorizzati, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste espressamente dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. All'Amministrazione è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altri laboratori autorizzati;
- alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;
- alla verifica del calcolo statico delle opere strutturali in legno, acciaio e cemento armato, anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori delle strutture;
- a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore con la firma del contratto dichiara che ha tenuto conto di questi oneri e obblighi nello stabilire il proprio ribasso di gara;
- a fornire di un'adeguata documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, in particolare relativamente alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. Tale documentazione fotografica in formato digitale deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

6.5. Allestimento e Manutenzione del Cantiere

L'appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) farsi carico delle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, per l'esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi con l'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- b) fornire e mantenere gli eventuali segnali stradali, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- c) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- d) apprestare nel cantiere idonei locali ad uso ufficio dotati di serratura per il personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica;
- e) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua;
- f) mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) conservare le strade e i passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisionali;
- h) allontanare le acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- i) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- j) prima di iniziare qualsiasi lavoro eseguire l'eventuale calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli e da consegnare alla DL prima dell'inizio dei lavori. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise.
- k) tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

6.6. Custodia del Cantiere

L'appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere alla custodia diurna e notturna e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Per l'eventuale affidamento della custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646. *L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori si applichera le sanzioni di legge.

6.7. Pulizia del Cantiere

L'appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

a) Durante i lavori

- Effettuare i trasporti da e per il cantiere, sia con i propri mezzi che con quelli dei subappaltatori, in modo che le strade pubbliche e il viale interno all'area della struttura per anziani dell'ASP non vengano sporcate e lavare le aree pubbliche eventualmente sporcate durante il transito dei mezzi, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

- Mantenere il cantiere e l'accesso allo stesso puliti e ordinati;

- Pulire quotidianamente i locali in corso di ristrutturazione/costruzione;

b) A fine lavori, prima della Presa in Consegna (comunicata dal Direttore dei lavori):

- sgomberare completamente il cantiere da ogni opera provvisoria, dai materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, dai detriti e dagli scarti delle lavorazioni, eliminando anche la recinzione e ripristinando completamente lo stato dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori;

- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- l'accurata pulizia, mediante il ricorso a ditta specializzata, dell'intero edificio. In particolare pulizia dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti e controsoffitti, dei serramenti interni e perimetrali, dei davanzali interni ed esterni, delle scale, ecc., sgombero di macerie residue e dei materiali di scarto di tutte le imprese proprie e non proprie presenti in cantiere, completa pulizia finale delle aree esterne, compreso il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).

7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

7.1. Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti

Tutti gli impianti oggetto di rifacimento o modifica, anche solo parziale, dovranno essere dati perfettamente funzionanti e collaudabili, realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti e completi, in ogni loro parte, di tutti gli accessori prescritti dalla normativa e dalla buona tecnica, anche se non espressamente menzionati nei successivi articoli.

Le caratteristiche delle parti di impianti oggetto di modifica o rifacimento, nonché dei loro componenti devono essere conformi alle seguenti Leggi, Norme, Prescrizioni:

- **D.P.R. 22 GENNAIO 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.**

- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”**

- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”**

- **Legge Regionale Emilia-Romagna D.A.L. 156/2008 e s.m. (D.G.R. 1366/2011)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”.

- **D.M. 10 marzo 1998** “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e norme nazionali correlate.

- **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81** “**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**”;

- **Norme UNI** ;

- **Norme UNI-EN** ;

- **Norme UNI-CIG** ;

- **Norme UNI-VVF** ;

Si dovranno infine rispettare:

- Le prescrizioni della Società Distributrice del gas e dell'acqua competente per la zona.

- Disposizioni particolari che possano essere impartite eventualmente da altri Enti ed Autorità (V.V.F., USL, UOIA, INAIL (ex ISPEL) etc.) che, per legge, possono comunque avere ingerenze nei lavori.

- Istruzione dei costruttori per l'installazione delle apparecchiature impiegate.

- Altre leggi, decreti, circolari, disposizioni e norme eventualmente non citate, ma comunque, vigenti al momento in cui si effettuerà l'intervento.

- Le norme emanate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) il cui rispetto assicura l'assolvimento della legge 1/3/68 n.186, la quale prevede che: "tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte".

7.2. Condotte e Impianti Esistenti

L'accertamento-rilievo della presenza di eventuali installazioni, come ad es. condotte di approvvigionamento e di smaltimento, linee elettriche ecc., è a carico dell'appaltatore.

Richieste successive derivanti da un accertamento incompleto non vengono rimborsate. Eventuali sondaggi di ricerca necessari sono inclusi e non verranno rimborsati a parte. Di tale rilievo l'Appaltatore dovrà fornire apposita planimetria alla stazione appaltante. Il rilievo delle infrastrutture e la consegna della planimetria dovranno eseguirsi nei tempi e nei modi scelti dalla Direzione Lavori e comunque in maniera tale da garantire la completa esecuzione dell'opera nei termini di cui all'3.5 del presente Capitolato Speciale.

I costi da ciò derivanti s'intendono inclusi nel prezzo a corpo dell'opera.

7.3. Condotta dei Lavori

Prima di procedere alla modifica, anche parziale, di ogni impianto, il medesimo deve essere sottoposto alla D.L. al fine di concordare la soluzione tecnica di posa ed i percorsi.

Non potranno essere accettati gli impianti non concordati e/o che arrechino fastidi particolari o interferenze alle esigenze di produzione.

L'Appaltatore dovrà esaminare tutti i disegni architettonici e strutturali e sarà responsabile del controllo delle dimensioni delle aperture necessarie nelle strutture, per l'installazione degli impianti e per l'accesso dall'esterno delle apparecchiature, impegnandosi inoltre a non richiedere nessun sovrapprezzo a quanto concordato.

L'Appaltatore dovrà inoltre essere perfettamente al corrente di tutte le esigenze e le necessità del progetto illustrato e sarà responsabile di controllare tutte le caratteristiche ed i particolari relativi agli impianti a lui competenti.

La presentazione dell'offerta implica da parte dell'Appaltatore l'accettazione di tutto quanto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

riportato e specificato negli elaborati di progetto e l'assunzione della totale responsabilità di qualunque natura verso la Stazione Appaltante, relativamente agli impianti in oggetto.

Non saranno accettati reclami dovuti ad un'errata interpretazione del lavoro da eseguire e dei materiali da installare.

N.B. I materiali di risulta delle lavorazioni, e quelli smantellati (componenti vari, tubazioni, coibentazioni, lattonerie, ecc.) dovranno essere portati a pubblica discarica da parte dell'Appaltatore, salvo diverse indicazioni della D.L.; in particolare, i materiali smantellati sono da ritenersi di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno subire l'autorizzazione della stessa prima di essere trasportati alla discarica.

7.4. Garanzie Tecniche

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura comprendente tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature e dovrà garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia costruita a regola d'arte, con materiali della migliore qualità secondo i più aggiornati criteri costruttivi ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica.

Per difetto di questa garanzia l'Appaltatore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazioni e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti.

La sostituzione e intesa nel senso che l'Appaltatore a seguito della segnalazione da parte della Stazione Appaltante di difetti o inconvenienti riscontrati nelle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese con il mezzo più rapido le parti necessarie e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzione con l'intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese.

La garanzia che l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante per la sua fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 24 mesi dalla data del collaudo dichiarato favorevole, salvo diverse condizioni previste per le caldaie.

Per le parti sostituite la garanzia verrà prolungata di altri 24 mesi dalla data di sostituzione.

7.5. Opere, Provviste e Spese a Carico dell'Appaltatore

Sono comprese nel presente Appalto tutte le opere e spese previste ed impreviste, necessarie per l'adeguamento, la fornitura, l'installazione e posa in opera degli impianti, che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte, secondo le prescrizioni della parte tecnica e le migliori regole d'arte.

L'Appaltatore a seguito della presa visione e conoscenza dei luoghi dovrà scrupolosamente valutare gli oneri relativi all'esecuzione degli stessi.

Gli impianti di nuova costruzione, dovranno essere consegnati in condizioni di perfetto funzionamento, garantiti e collaudabili.

Non saranno prese in considerazione contestazioni di alcun genere per errata interpretazione e/o valutazione dei lavori oggetti del presente Appalto.

Ogni opera, provvista e spesa in genere, necessaria per ottenere gli impianti completi sotto ogni riguardo, intendendo che ogni accessorio, nel modo più ampio, è compreso nel prezzo a corpo dell'opera, indipendentemente da omissioni o imperfezioni contenute nelle descrizioni e nel

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

computo metrico, in particolare:

- la manodopera specializzata, qualificata, e la manovalanza occorrente per il montaggio completo in opera dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature componenti gli impianti.
- gli imballaggi ed i trasporti di tutti i materiali nell'ambito dei piani di installazione compreso i mezzi meccanici di sollevamento in quota delle apparecchiature.
- tutti i mezzi d'opera, le attrezzature necessarie ai lavori, i materiali di uso e consumo, e l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori ed a terze persone, e per evitare danni alle cose.
- l'assistenza tecnica in loco per il coordinamento e lo svolgimento dei lavori, nonché la presenza in cantiere di un tecnico specializzato saltuaria ed ogni volta che venga richiesto dalla D.L. o che si renda necessario dalla situazione in atto.
- la custodia dei materiali a piè d'opera, degli attrezzi e la conservazione delle apparecchiature installate.
- i mezzi di sollevamento, di tipo omologato quali scale, ponteggi elevatori elettrici con cestello, piattaforme, carrelli elevatori ed autogru.
- l'informazione preventiva alla D.L., per quel che riguarda qualsiasi variazione o nuova necessità relative alla esecuzione delle opere civili al servizio degli impianti o interessate dalla installazione degli stessi, con particolare riferimento a fori, o copertura di luci per il passaggio di canalizzazione ed occupazione di volumi tecnici. la fornitura per tempo di tutti i manufatti a murare con le spiegazioni chiare di posizionamento in opera, con particolare riferimento ai contro telai ed ai manicotti passanti in attraversamento di pareti e solai, per tubazioni e canali.
- i disegni di dettaglio, compresi i rilevamenti in loco, necessari per l'esecuzione dell'impianto. La ditta dovrà verificare preventivamente le dimensioni dei volumi tecnici, le altezze utili dei passaggi e dei locali,
- le spese che fossero richieste ad opere ultimate, per eventuali modifiche dovute alla inosservanza di quanto esposto;
- la manodopera, l'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi.
- la rimozione ed il trasporto alla discarica di tutti i rifiuti, degli imballaggi e degli scarti di lavorazione prodotti nel corso dei lavori, per l'esecuzione degli impianti.
- la gestione della pulizia del cantiere sarà organizzata in modo assiduo e scrupoloso, in modo da evitare qualsiasi problema igienico o qualsiasi disservizio.
- Opere di assistenza muraria intesa come forometrie per mezzo di carotatrici, muratura di mensole e fissaggio mediante tasselli, demolizioni di massetti in calcestruzzo alleggerito, demolizioni di sottofondi in calcestruzzo, esecuzione di tracce nella muratura con martello e scalpello; realizzazione di cassonetti secondo le indicazioni della D.L., rifacimenti con fornitura di mano d'opera, materiale attrezzatura edile, mezzi d'opera, ponteggi e quant'altro occorre in assistenza ad installatori impiantisti inclusi gli scavi, compreso scarico, immagazzinamento, avvicinamento dei materiali, attrezzature, ecc., compreso l'onere della guardiania;
- Le prove funzionali preliminari dell'impianto, in coordinamento con la D.L. e con Installatrice degli impianti elettrici.
- L'ispezione finale degli impianti, finalizzata all'accertamento della totale completezza e collaudabilità degli stessi.
- Tutte le interruzioni e relativi ripristini, di servizi tecnici, previsti per la realizzazione degli impianti.
- la tempistica e modalità d'intervento saranno concordate con la D.L..
- L'informazione preventiva della D.L. in merito alla proposta di adozione di soluzioni alternative a

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

quanto previsto dalla specifica tecnica per quel che riguarda la realizzazione dei lavori impiantistici.

- Opere provvisoriale di qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione dei lavori.
 - Impianti interni di cantiere per l'illuminazione dei posti di lavoro;
 - I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere;
 - Ogni onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori in locali nei quali seguirà ad operare il Committente, garantendo quindi il funzionamento dei locali ed il normale espletamento delle varie attività ed in particolare ogni onere relativo alla necessità di eseguire i lavori in più fasi, anche in ore straordinarie, notturne e festive al fine di assicurare l'agibilità dei locali ed il normale svolgimento dell'attività durante gli orari abituali.
 - Ogni onere derivante dalla pulizia degli ambienti di cui sopra, al termine di ogni fase di lavoro giornaliera, in modo da garantire il regolare svolgimento e/o ripresa dell'attività.
 - In particolare gli ambienti, al termine dei lavori dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni di igiene e pulizia nelle quali si trovavano al momento dell'inizio dei lavori;
 - Trasporto al cantiere e dal cantiere e qualsiasi spostamento delle proprie attrezzature e mezzi d'opera e del proprio personale addetto ai lavori;
 - Il prelievo e trasporto dei materiali e delle apparecchiature da usarsi per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato.
 - Si intende così che sarà a completo carico dell'Appaltatore qualsiasi movimento e trasporto all'interno dell'area di cantiere di materiali ed apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori, oggetto del contratto, inclusi il carico e lo scarico anche se per esigenze di montaggio effettuati con operazioni ripetute e differite nel tempo; trasporto e scarica dei materiali di risulta di Sua competenza.
 - L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni fissate dalla Direzione Lavori.
 - In caso di danni lo stesso è impegnato ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie, oppure indennizzare la Stazione Appaltante secondo le modalità che lo stesso, caso per caso, prescriverà;
 - Opere di lattoneria necessarie per la chiusura e tenuta all'acqua di fori predisposti per il passaggio di tubazioni, canalizzazioni o posa di impianti (es. estrattori).
 - Smobilizzo del cantiere entro 30 giorni dalla fine dei lavori, compresa la rimozione di tutti i materiali dell'Appaltatore e dei residui e pulizia delle aree e degli ambienti.
 - Gli oneri economici relativi alla progettazione esecutiva dell'impianto ascensore.
- È fatto inoltre obbligo dall'Appaltatore di:
- a) provvedere all'adeguamento della forza di cantiere personale e mezzi, su richiesta della D.L., in relazione all'entità dei lavori da eseguire, ai programmi dei lavori ed ai termini di consegna. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto richiesto entro il termine fissato, con l'impiego di nuovo materiale e nuovi mezzi che dovranno comunque corrispondere ai requisiti richiesti;
 - b) non pubblicare notizie, disegni, fotografie o materiale vario riguardanti le opere oggetto dell'Appalto o di non autorizzare terzi a farlo;
 - c) assumere gli oneri derivanti da guasti alle opere eseguite, danni o perdite di materiali ed attrezzi, danni ad isolamenti termici, elettrici, acustici o di qualsiasi altra natura determinati da negligenza od imperizia dei Suoi dipendenti;
 - d) prevedere adeguata attrezzatura mezzi tecnici ed apparecchiature per il cantiere;
 - e) predisporre protezioni atte ad escludere danni a persone o cose.

7.6. Obblighi e Oneri a Carico dell'Appaltatore

Gli ordini scritti o verbali della Direzione Lavori dovranno essere regolarmente eseguiti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Eventuali riserve ed osservazioni agli ordini dovranno essere presentati e chiaramente motivati per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, fermo restando l'obbligo di provvedere a quanto richiesto nei tempi stabiliti.

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice dovrà avere la necessaria professionalità per la mansione svolta ed integrità morale.

Il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, in merito all'orario alla disciplina nel cantiere e al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.

A richiesta della Direzione Lavori, il personale dovrà essere sostituito senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi, indennità di sorta o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Tutti i componenti installati dovranno essere nuovi, privi di qualsiasi difetto e di prima qualità.

Le apparecchiature e le macchine dovranno essere del tipo prescritto dalle rispettive specifiche tecniche, eventualmente identificato anche attraverso l'indicazione di specifica marca.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi componente o apparecchiatura se non rispondente a quanto richiesto e ritenuto non adatto alla buona riuscita dell'impianto. L'appaltatore è obbligato alla sostituzione a regola d'arte a propria cura e spesa delle apparecchiature rifiutate.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione ed alle riparazioni di qualsiasi genere sino al collaudo dell'intera opera in appalto.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le opere murarie ed affini, necessarie in conseguenza a guasti e riparazioni successive, se imputabili alla Ditta stessa, compreso gli eventuali danni materiali derivanti dalle operazioni di riparazioni. L'Appaltatore dovrà direttamente rispondere degli eventuali danni provocati a opere, cose o apparecchiature di altre imprese o della Stazione Appaltante dipendenti dalla scorretta installazione o dal malfunzionamento degli impianti.

Tutti i fattori di determinazione di danno saranno prontamente eliminati dall'Appaltatore.

Tutti i materiali presenti in cantiere, a piè d'opera o installati saranno sotto la totale responsabilità dell'Appaltatore sino al collaudo dell'intera opera in appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad addestrare il personale, incaricato dalla Stazione Appaltante, al fine di consentire la corretta conduzione degli impianti realizzati.

7.7. Modalità di esecuzione relative alla Prevenzione incendi

Tutti i fori nelle pareti e nei solai per linee, tubazioni, condotte ecc., le aperture dei tiranti nelle pareti, devono essere chiusi con appositi materiali adatti e certificati (cuscinetti- schiume-maltepannelli-mastice, ecc.) nel rispetto dei requisiti in materia di riduzione del rischio sismico e antincendio.

Tutti i materiali e lavori necessari s'intendono compresi nei prezzi delle singole posizioni dell'elenco delle prestazioni e non vanno conteggiati a parte.

7.8. Verifiche e Collaudi in Corso d'Opera

Saranno eseguite in corso d'opera tutte quelle verifiche e prove tecniche ritenute opportune dalla D.L..

Le verifiche e le prove preliminari di seguito riportati dovranno essere effettuati durante il corso dei lavori e completati prima dell'esecuzione del collaudo finale ovvero prima della dichiarazione di ultimazione lavori.

Si eseguirà una prima Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

Si devono inoltre eseguire i seguenti collaudi funzionali, oltre a quelli meglio specificati nelle

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

allegate specifiche tecniche:

Sono previsti i seguenti collaudi preliminari:

- a) collaudi di tenuta (a freddo e a caldo);
- b) collaudo provvisorio e funzionale;
- c) collaudi in officina;
- d) collaudi tecnici;
- a) Collaudi di tenuta (a freddo e a caldo)

- a freddo

o I collaudi di tenuta a freddo consistono nelle prove di tenuta a freddo dei circuiti per verificare che non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.

o Le prove di tenuta a freddo saranno effettuate sottoponendo i circuiti ad una pressione pari ad almeno una volta e mezzo la pressione di esercizio ma, comunque, non inferiore a 7 atm.

o Le prove di tenuta devono continuare per un periodo di tempo sufficiente a garantire la individuazione di tutte le perdite e, comunque, per un tempo non inferiore a 2 ore.

o Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti;

o Dopo il collaudo a freddo le eventuali perdite o gli eventuali difetti devono essere riparati e, indi, si deve procedere ad una nuova verifica.

o Gli oneri per il rifacimento delle prove saranno a carico dell'Installatore.

- a caldo

o I collaudi di tenuta a caldo consistono nella verifica del comportamento dei circuiti sottoposti alla massima temperatura di esercizio mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti. L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col sopraccitato valore di temperatura.

o Verranno verificate l'assenza di perdite e di sforzi e di deformazioni permanenti a parti o componenti degli impianti.

o Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione del volume dell'acqua dell'impianto.

o Dopo il collaudo di tenuta a caldo tutti gli eventuali difetti dovranno essere riparati e, indi, si procederà ad una nuova verifica.

o Gli oneri per il rifacimento delle prove saranno a carico dell'Installatore.

o Per l'eventuale impianto di ventilazione, dopo effettuate le prove suddette si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria portando la temperatura dell'acqua circolante nelle batterie ai valori massimi previsti.

Ovviamente tale prova dovrà essere eseguita nella prima stagione invernale dopo l'esecuzione del relativo impianto di ventilazione dovendosi controllare la temperatura delle batterie con prelievo di sola aria esterna a 15°C secondo le norme.

b) Collaudo provvisorio e funzionale

o Il collaudo provvisorio potrà coincidere con la prova di tenuta a caldo.

o Esso consisterà nella verifica del sostanziale completamento degli impianti e del loro funzionamento generico.

o In nessun caso l'esito favorevole del collaudo provvisorio solleva l'Installatore dalle sue responsabilità contrattuali.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1. Norme di Sicurezza Generali

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori.

In particolare, rimane a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

8.2. Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 – penali disposte in P.S.C.

Il cantiere è soggetto al D.Lgs. 81/2008 s.m. e rappresenta la fattispecie di cui al Titolo IV, con nomina del coordinatore della sicurezza ed obbligo di applicazione del PSC. L'appaltatore è quindi responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi posti in capo alle imprese, ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi, nel caso detti soggetti (in qualità di subappaltatori, subfornitori, etc.) facciano accesso al cantiere per l'esecuzione dei lavori ricevuti in contratto.

L'appaltatore e tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi sono obbligati all'accettazione ed alla osservanza dell'elaborato S01 "Piano di sicurezza e di coordinamento"

Detto documento ha valore contrattuale e l'accettazione dello stesso è da ritenersi comunque riferita all'intera di quanto ivi esposto, comprese le penali e le modalità di applicazione delle stesse, oltre ad ogni procedura prevista nella Sezione 14 del piano o in ogni altra parte dello stesso.

Si impone inoltre ad ulteriore integrazione di quanto in PSC, che nessuna lavorazione possa svolgersi se non sotto il diretto controllo di un preposto o di un dirigente. Tale clausola è essenziale ed in assenza delle condizioni richieste le lavorazioni devono essere sospese autonomamente a cura dei datori di lavoro o dell'appaltatore, anche se solo temporaneamente e fino al ripristino di quanto richiesto.

In ogni caso si determina che l'appaltatore è impegnato al completo rispetto della normativa in materia di sicurezza in vigore e applicabile all'atto dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è inoltre ed in ogni caso tenuto all'applicazione delle direttive tecniche, direttive e disposizioni, penali e norme stabilite in contratto, capitolato speciale, PSC, che si ribadiscono avere a tutti gli effetti valore di patto contrattuale tra le parti.

L'appalto si intende comprensivo di ogni attività che l'impresa deve svolgere per la piena applicazione delle norme di sicurezza nel cantiere e per l'applicazione del PSC. La mancata applicazione, anche solo parziale, configura inadempimento contrattuale. Esso inoltre può configurare causa di forza maggiore per la sospensione dei lavori o di singole lavorazioni, restando peraltro la responsabilità di eventuali ritardi che ne derivassero totalmente in carico all'appaltatore.

8.3. Costi della sicurezza – importi integrativi

Il contratto di appalto prevedrà l'importo indicato in quadro tecnico economico e che sarà riportato in contratto, coerentemente con il PSC, come "costi della sicurezza" non assoggettati a ribasso, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'importo dei costi della sicurezza fa parte dell'importo complessivo dell'appalto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Con l'accettazione dell'appalto l'impresa si obbliga a dare piena attuazione al PSC, garantendo la piena applicazione dello stesso in ogni sua parte, tra le quali, in modo non esaustivo, si ricordano:

- allestimento di cantiere, viabilità e accessi, ponteggi;
- ogni dispositivo ed opera provvisoria accessoria, recinzione ed accessi, segnalazioni, ponteggio con funzione anche di pieno abbattimento del rischio di caduta sul perimetro degli edifici, opere provvisorie ed attrezzature;
- ogni procedura obbligatoria, ivi compresa la presentazione con adeguato anticipo (minimo gg. 15 rispetto alla data di previsto ingresso in cantiere) di POS e documentazione di ITP (idoneità tecnico-professionale) di impresa, subappaltatori, lavoratori autonomi a qualsiasi titolo entranti in cantiere.

L'importo dell'appalto (nel suo insieme composto da costo dei lavori e costi della sicurezza) deve ritenersi completamente compensativo non solo per le opere progettate ma anche per ogni obbligo previsto in PSC ivi compresi l'allestimento ed ogni opera provvisoria atto alla produzione dei lavori affidati il completo abbattimento del rischio di caduta, l'adeguamento della recinzione e la posa in opera di segnalazioni accessorie, l'adeguamento degli impianti di cantiere (acqua – energia), la realizzazione di impianto di illuminazione in cantiere in caso di lavorazioni in assenza o carenza di luce naturale.

L'Appaltatore, cui spetta il ruolo di impresa affidataria ed il governo del cantiere, oltreché l'allestimento ed il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza ai fini dell'esecuzione delle opere in appalto, prendono atto che gli importi complessivamente corrisposti per la sicurezza sono comunque compensativi di ogni attività, ed in particolare di ogni attività accessoria oltre a quelle specificamente descritte, per l'esecuzione in sicurezza dei lavori appaltati. È bene specificare che devono ritenersi compresi i parziali adeguamenti e riallestimenti.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti all'Appaltatore per acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L. sarà riconosciuta all'Appaltatore una quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento".

Detta quota sarà di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate. Detta quota è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.

8.4. Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel "PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI" sottoscritto dall'Amministrazione presso la sede della Provincia di Reggio Emilia.

8.5. Penali Previste dal Protocollo di cui all'8.4

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 del Protocollo (Documenti da Conservare in Cantiere indicati all'8.8 del presente Capitolato) e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE).
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del Protocollo).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dall'Appaltatore sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite il D.L., che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà la segnalazione agli organi competenti.

8.6. Piani di Sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008, cioè a fornire all'Amministrazione:

- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8.7. Obblighi Relativamente Ai Lavoratori Dipendenti

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

8.8. Obblighi relativamente ai Subappaltatori

L'Appaltatore dovrà inserire nei contratti di subappalto l'obbligo della consegna del Piano Operativo di Sicurezza a carico del subappaltatore. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8.9. Sospensione di Lavorazioni Pericolose

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati per eliminare la pericolosità delle lavorazioni.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

8.10. Documenti da Conservare in Cantiere

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, ogni impresa presente in cantiere, Appaltatore e subappaltatori, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalata dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P. che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art.176 del Nuovo Codice Appalti, che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

8.11. Identificabilità dei Lavoratori

Come previsto dal D.Lgs. n.81/2008, dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero e dalla Legge n.136/2010, l'Appaltatore e i subappaltatori devono dotare tutti i lavoratori presenti nel cantiere, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una Tessera di Riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- Nome e Cognome del lavoratore (art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. n.81/2008);

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- Fotografia del lavoratore (art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. n.81/2008);
- Indicazione del Datore di Lavoro cioè Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. n.81/2008 e Protocollo);
- Numero di iscrizione al libro matricola aziendale (Protocollo);
- Data di Assunzione (prevista dall'art.5 della legge 136/2010);
- Autorizzazione al subappalto in caso di lavoratore del subappaltatore (prevista dall'art.5 della legge 136/2010);
- Nominativo del Committente in caso di lavoratori autonomi (prevista dall'art.5 della legge 136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al R.U.P. della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 (cioè "segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni , e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto")

L'Amministrazione potrebbe valutare se attivare una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica.

Il tesserino (che non equivale alla Tessera di riconoscimento), l'apparecchiatura di lettura e la tenuta delle registrazioni saranno eventualmente a carico dell'Amministrazione.

8.12. Tutela dei Lavoratori

L'appaltatore, ove previsto dalla normativa vigente, dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, in caso di grave ritardo da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'appaltatore mentre i dipendenti dei subappaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi suddetti relativamente all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento dei dipendenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori mediante la richiesta all'Autorità competente del Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori che abbiano realizzato lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per il pagamento del saldo e richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è richiesto per i seguenti soggetti:

- Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Subappaltatori che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'appaltatore ed accertata dal D.L.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è richiesto per l'Appaltatore nonché per i subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

9.1. Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, secondo quanto indicato all'art. 1.4 del presente capitolato.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dalla Stazione Appaltante preventivamente all'inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell'appaltatore.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

Le singole lavorazioni subappaltabili sono le seguenti:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (divisorie a secco, coibentazioni, etc)
- Impianti Termoidraulici e meccanici;
- Impianti Elettrici ed affini;

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

L'affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, o nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto diottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 105 del Nuovo Codice Appalti;

- l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Nuovo Codice Appalti;

- che la Stazione Appaltante abbia richiesto per il subappaltatore le informazioni antimafia nei casi previsti "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato tra Comune di Toano e Prefettura di Reggio Emilia, e che il subappaltatore sia iscritto alle White List.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che a Stazione Appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di imprese. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione sub-affidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art.48 del Nuovo Codice Appalti, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

L'appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva a richiesta dell'Amministrazione stessa e prima dell'inizio dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Comune di Toano.

L'Amministrazione procede a verifiche e controlli. Qualora dai controlli stessi dovessero verificarsi condizioni ostative di soggetti in elenco all'esecuzione di lavori pubblici, l'Appaltatore è obbligato ad escludere dall'elenco dei suoi fornitori tale soggetto e ad individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

9.2. Responsabilità in materia di Subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

9.3. Pagamento dei Subappaltatori

La Stazione appaltante di norma non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatti salvi i casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora la Stazione Appaltante, non trasmetta le fatture quietanziate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

10. CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Contestazioni Tecniche in corso d'opera e Ordini dell'amministrazione

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al R.U.P., che decide e dispone della contestazione.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'Amministrazione riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento.

10.2. Riserve dell'Appaltatore

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190 e 201 del Regolamento e 205 del Nuovo Codice Appalti.

10.3. Definizione delle Controversie

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia. Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Toano che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

10.4. Risoluzione del Contratto per Colpa dell'Appaltatore

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto in danno dell'appaltatore in particolare nelle ipotesi previste dall'articolo 108 del Nuovo Codice Appalti ed all'3.7 del presente capitolato.

11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11.1. Ultimazione dei lavori e Gratuita manutenzione sino al collaudo

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il D.L., effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art.11.2

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'Amministrazione, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso detraendolo dalla rata di saldo.

11.2. Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione che lo sostituisce nei casi previsti dalla legge) è emesso entro il termine di tre mesi dall'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato finché non sarà stato possibile eseguire il collaudo invernale dell'impianto di riscaldamento o il collaudo estivo dell'impianto di raffrescamento.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto di appalto.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori, nei termini stabiliti dal medesimo.

Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori.

Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

L'Amministrazione eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, la Stazione Appaltante farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. L'Amministrazione non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in esame

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo la stazione appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo comprese le prove di carico sulle strutture, ad eccezione dei compensi dovuti ai collaudatori, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 237 del Regolamento.

11.3. Presa in Consegna Anticipata dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipatamente, parzialmente o totalmente, le opere realizzate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'11.1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 del Regolamento.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del R.U.P., su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della D.L. e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione dell'opera.

12. RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI

12.1. Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

1. controlla l'effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni;
2. verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA);

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

3. in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
4. fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
5. accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
6. determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
7. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
8. redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

1. rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
2. controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata,

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

12.2. Ispettori di cantiere

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

1. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
2. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
3. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
4. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
5. l'assistenza alle prove di laboratorio;
6. l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
7. la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
8. l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

1. verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
2. controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
3. accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
4. verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
5. segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

13. NORME FINALI, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1. Autorizzazioni amministrative e oneri

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

Le attività oggetto d'appalto si **svolgeranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale.**

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

È tenuto, altresì, all'osservanza del:

- Regolamento UE 852/2020;
- Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
- DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), il decreto CAM - D.M. 23 giugno 2022 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022), e alle altre norme vigenti in materia.

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- a) la redazione del Progetto Ambientale di Cantierizzazione (PAC) da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione prima dell'inizio dei lavori, nel pieno rispetto del D.M. 22/6/2022 n.256 (punto 2.6).
- b) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- c) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- d) la recinzione del cantiere con solido stecco in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- e) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- f) la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- g) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- h) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti le opere da eseguire;
- i) la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- j) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- k) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- m) le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- n) l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- o) il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- p) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- q) il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- r) l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- s) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- t) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- u) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- v) il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- w) la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- x) la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- y) la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

- z) La redazione della relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R", secondo quanto riportato all'Allegato C del D.Lgs 152/2006 e pertanto completamente riciclabili/riutilizzabili.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

Con la predisposizione del PNRR, le amministrazioni titolari delle misure del Piano sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilità di realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR. Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.

Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
- rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
- produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);
- rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

13.2. Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione **DNSH** che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Un'attività economica può arrecare un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata guida operativa.

La guida operativa si compone di:

- mappatura delle misure del PNRR (consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma);
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento (contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea);
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento (forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica);
- Checklist di verifica e controllo (per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli *in itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH*).

La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche *ex ante ed ex post*.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche già individuate.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre prima dell'inizio dei lavori il Progetto Ambientale di

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Cantierizzazione (PAC) da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione prima dell'inizio dei lavori, nel pieno rispetto del D.M. 22/6/2022 n.256 (punto 2.6)

All'appaltatore compete rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *Target e Milestone* associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 3.7 del presente capitolato, che non sollevano l'appaltatore dai danni economici conseguenti.

13.3. Conformità' agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta tecnica economicamente più vantaggiosa integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 4.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

13.4. Utilizzo del Cantiere da parte di altre Ditte

L'appaltatore è tenuto, senza pretendere compensi di sorta dalle ditte indicate nel seguito né dalla Stazione Appaltante, a sua cura e spese nonché sotto la sua completa responsabilità, a:

- a) concedere l'ingresso in cantiere a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza e previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori;
- b) ricevere in cantiere le forniture e le opere escluse dal presente appalto fornite od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione. È tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore.
- c) concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

13.5. Proprietà dei materiali di scavo

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale (Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.), fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al primo comma.

13.6. Terre e Rocce da Scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale recante la disciplina della gestione delle terre e delle rocce di scavo stabiliti dal D.P.R. 13 giugno

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

2017 n. 120 che prescrive l'applicazione di due distinte procedure applicabili:

- per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m³, anche se il Piano di Utilizzo non richiede una autorizzazione esplicita (come previsto dal Capo II della norma, dall'art. 8 all'art. 19);
- per i cantieri in cui la produzione di materiali da scavo è inferiore a 6.000 m³ (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

2. La norma prevede che si attesti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 permettendo di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del predetto D.P.R.

3. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 {fine legge}

4. Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all'Allegato 7 del D.P.R.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

13.7. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «B».

4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

13.8. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

13.9. Disciplina antimafia

Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

13.10. Patto di inderogabilità'

1.L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo ____ della legge regionale _____ n. ____ del _____ /della deliberazione del _____ in data _____, n. _____;

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3.L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4.L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

13.11. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante.

2.Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4.A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5.Il presente schema di contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

13.12. Oneri ed Obblighi Generali dell'Appaltatore

Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
- b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato al fine di eventuali successivi ricambi omogenei;
- d) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- e) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- f) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- g) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- h) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se non si presenta;
- i) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

L'appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per:
 - Strade di servizio e di collegamento;
 - Accessi al cantiere;
 - Impianto del cantiere stesso; Illuminazione durante il lavoro notturno
 - Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
 - Trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
 - Eventuale cave di prestito;
 - Deviazioni/regolamentazione del traffico e degli accessi;
 - Eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benessere di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
 - Spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;
 - e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

indicazioni contrarie.

- e a sostenerne tutti gli oneri.

b) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

c) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la eventuale cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità locale connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con l'Ufficio Traffico del Comune e con il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione;

13.13. Automezzi Adibiti al Trasporto dei Materiali

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 (Piano Straordinario contro le mafie) la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile, a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore si impegna non utilizzare nel cantiere autocarri della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

13.14. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è inoltre tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei rintocchi, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

13.15. Danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere

Prima di iniziare qualunque lavoro che potrebbe comportare danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere (edifici, strade, infrastrutture ecc.) l'appaltatore deve provvedere, di sua iniziativa ed a suo carico, ad eseguire una verifica dello stato di consistenza, di stabilità, di manutenzione e di qualunque altro aspetto che potrebbe essere motivo di richiesta di risarcimento danni, negli elementi esistenti adiacenti (edifici, strade, infrastrutture ecc.). La verifica deve essere effettuata da un tecnico abilitato incaricato dall'appaltatore in presenza del proprietario o di un rappresentante della struttura adiacente.

Le verifiche sono da documentare con i relativi verbali ed una esauriente documentazione fotografica. I verbali devono essere sottoposti alla firma dei presenti.

La verifica comprende anche gli eventuali oneri per la messa in opera di spie, inclinometri, fessurimetri o qualunque altra attrezzatura ritenuta necessaria o utile dal tecnico abilitato incaricato dall'appaltatore.

Per qualsiasi danno a edifici, strade, infrastrutture, ecc., causato dai lavori l'appaltatore se ne assume la responsabilità ed è obbligato a eliminare tutti i danni a sue spese e a ristabilire lo stato originario a regola d'arte.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA
